

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2017.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALI
A PROFESSIONISTI ESTERNI



ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Camporotondo Etneo, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale, si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto i servizi legali di cui all'allegato IX al D. Lgs. n. 50/2016, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 140, 143 e 144 del medesimo Decreto.

ART. 2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Amministrativo, secondo le modalità descritte nei successivi commi.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
 - Sezione A – CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) – Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.) Tribunale delle Acque.
 - Sezione B – CONTENZIOSO CIVILE:
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Civile.
 - Sezione C – CONTENZIOSO LAVORISTICO:
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello – Cassazione Civile.
 - Sezione D – CONTENZIOSO PENALE:
Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace - Tribunale – Corte di Appello – Cassazione Penale.
 - Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO:
Assistenza e patrocinio presso le Commissioni tributarie.
Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 546 del 31/12/1992, in detta sezione potranno iscriversi professionisti abilitati all'assistenza tecnica competenti per materia.

3. Per le controversie innanzi alla Commissione Tributaria e innanzi al Giudice di Pace, la decisione di promuovere o resistere in giudizio spetta ai rispettivi Responsabili di Settore, i quali potranno stare in giudizio personalmente o delegare un dipendente della propria struttura.

4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato. L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Settore Amministrativo, di Avviso da pubblicare sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'elenco così formato avrà valore e l'avvocato inserito nell'elenco non verrà cancellato finché non ne farà richiesta o nei casi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Detto elenco verrà aggiornato annualmente e chiunque potrà presentare istanza per l'inserimento dello stesso in qualsiasi periodo dell'anno e l'iscrizione avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello della richiesta.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente di assunzione al protocollo della domanda di iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

6. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 3 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;

b) godimento diritti civili e politici;

c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P. A.;

d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni.

f) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Camporotondo Etneo consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune di Camporotondo Etneo e nell'impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente; nel caso di studio associato detta condizione deve essere soddisfatta da tutti i legali che ne fanno parte;

g) non aver rappresentato controparti in controversie contro il Comune di Camporotondo Etneo negli ultimi due anni in cause di diritto civile, penale, amministrativo ed in procedimenti stragiudiziali e fintanto che i giudizi siano pendenti;

- h) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art 444 C.P.P. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- i) non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;
- l) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- m) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- n) essere in regola con il pagamento imposte e tasse;
- o) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni;
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal d. lgs 159 del 2011;
- o) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del d. lgs. 50 del 2016.

In caso di studio associato tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti allo studio.

ART. 4 Iscrizione nell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione della sezione dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.
Ogni singolo professionista potrà essere inserito in una sola sezione dell'albo. Nel caso in cui un unico professionista ha richiesto la iscrizione in diverse sezioni dell'albo verrà d'ufficio iscritto nella sezione corrispondente alla domande assunta al protocollo prioritariamente. Se la iscrizione nelle diverse sezioni dell'Albo è fatta con un'unica istanza, il professionista non verrà iscritto in alcuna sezione.
2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata, oltre che dell'autocertificazione redatta ai sensi del d.p.r. 445 del 2000 dei requisiti indicati all'art 3 del presente regolamento, dalla seguente documentazione:
 - a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/ 2000, n. 445 e successive modificazioni, corredata del documento di riconoscimento, in ordine ai requisiti sopra indicati ed seguenti stati:
 - nominativi dei componenti lo studio associato;
 - numero iscrizione alla Cassa forense;
 - indicazione partita iva se soggetto obbligato;
 - indicazione pec;
 - l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio aventi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;
 - b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
 - c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Camporotondo Etneo o in conflitto di interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
 - d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale e delle previsioni in esso contenute e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

- e) L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- f) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- g) Dichiarazione di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D. M. Giustizia 10/03/2014, n. 55 come previsto dall'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del
- h) copia del presente avviso e dell'allegato disciplinare sottoscritti per presa visione ed accettazione;

3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.

5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.

6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

ART. 5

Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile del settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
2. Il Responsabile dell'Area Amministrativa che ha la gestione dell'Albo, individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, e a tal fine può, su indicazione della G.M. al fine di ottenere ulteriori risparmi per l'Ente, anche richiedere, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti, almeno preventivo a tre legali iscritti all'albo, che sono disposti ad assumere l'incarico dietro corresponsione di un compenso più basso rispetto a quanto previsto all'art 7 del presente regolamento.
2. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
 - casi di consequenzialità (appello) o complementarità (incarichi precedentemente conferiti al difensore aventi il medesimo oggetto);
 - Foro di competenza della causa da affidare;
 - Rotazione: prima di conferire un altro incarico a chi è stato già destinatario di uno, occorre aver proceduto ad affidare un incarico a tutti gli avvocati iscritti nell'elenco;
 - Assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'Ente.

3. Il Responsabile è libero di valutare nel caso in cui si tratta di gradi di giudizio successivi relativi alla medesima controversia, di affidare l'incarico ad un difensore distinto da quello che ha rappresentato l'Ente nella precedente fase del giudizio.
4. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.
5. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune.
6. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
7. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 6 Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
 - a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegata al D. M. n. 55/2014 come disposto dal successivo articolo;
 - c) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo articolo 7;
 - d) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - e) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
 - f) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - g) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - h) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART. 7

Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno, sarà determinato per ogni singolo incarico conferito con le riduzioni di seguito indicate assumendo quale valore di pertinenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegata al D. M. n. 55/2014 in base allo scaglione ed alla procedura di riferimento, nella misura minima.

La misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, sarà ridotta del 20%, nella fase di liquidazione, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio.

La misura tariffaria minima, come fissata al comma 1, sarà ridotta del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

In caso di esito pienamente favorevole per l'Ente, verrà liquidato il compenso per come stabilito al comma 1 del presente articolo.

2. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso è dovuto nei limiti di quanto giudizialmente liquidato.

3. Qualora la sentenza favorevole all'Ente compensi parzialmente le spese di lite è dovuta per intero la quota del compenso inizialmente determinato.

4. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

5. In caso di transazione o conciliazione il compenso verrà corrisposto limitatamente all'attività effettivamente espletata e senza previsioni di aumenti di cui al D.M. 55/2014, nella misura determinata, fermo restando la liquidazione delle fasi precedenti e fermo restando la non liquidazione delle fasi successive.

6. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà ad inserire i costi della domiciliazione nella parcella preventivamente comunicata all'Ente e che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

7. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico, come da schema allegato al presente Regolamento.

8. Il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà all'impegno della spesa. A conclusione del giudizio, nella relativa liquidazione verrà effettuato dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

9. Su richiesta del professionista, potrà essere riconosciuto un anticipo, a valere sulle voci di spese procedurali, in misura non superiore al 30% dell'importo presunto indicato in parcella oltre alle spese vive da sostenere per avviare il giudizio. Tale importo, in caso di condanna della controparte all'integrale pagamento delle spese di lite, sarà oggetto di compensazione.

10. Ai fini della presente disciplina, per sentenza favorevole all'Ente, si intende ogni statuizione emessa da organi giurisdizionali o arbitrali, che, qualunque sia la sua natura e qualificazione formale, decidendo in rito o nel merito, ancorché in via non definitiva, comporti i seguenti risultati:

A) AZIONI RISPETTO ALLE QUALI L'ENTE E' CONVENUTO/RESISTENTE:

- a) per le azioni impugnatorie, la statuizione giudiziale lasci intatto il provvedimento amministrativo impugnato;
- b) per le azioni volte ad accertare od ottenere ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta in misura non superiore al 30% di quanto richiesto;
- c) per tutte le altre azioni, la domanda non sia stata accolta nemmeno in parte.

B) AZIONI PER LE QUALI L'ENTE E' ATTORE/RICORRENTE:

- a) per le azioni volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, la domanda sia stata accolta per almeno il 50% di quanto richiesto;
- b) per tutte le altre azioni, la domanda sia stata accolta almeno per il 50%.

C) SENTENZA FAVOREVOLE ALL'ENTE A SEGUITO TRANSAZIONE DELLA LITE:

- a) ai fini della presente disciplina, costituisce sentenza favorevole all'Ente ogni decisione che dichiari l'estinzione del giudizio a seguito dell'avvenuta transazione della lite in corso di giudizio;
- b) per le cause volte ad accertare od ottenere, a qualsiasi titolo, ragioni di credito o comunque beni ed utilità suscettibili di valutazione economica, il comma 1 si applica soltanto quando la transazione abbia comportato un risultato utile per l'Ente superiore al 50% dell'oggetto del contendere, in termini di risparmio di spesa per le azioni proposte avverso l'Amministrazione ed in termini di maggiore entrata per azioni proposte dall'Amministrazione nei confronti di terzi.

ART. 8

Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.
 - sopravvenuta incompatibilità

La cancellazione è disposta con provvedimento del responsabile del contenzioso e comunicata via pec al legale.

ART. 9

Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Settore Amministrativo.

ART. 10

Pubblicità

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il Registro degli incarichi sono pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

2. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, a cura del Responsabile del Settore economico finanziario, sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013.

4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 11

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.